



# COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9  
C.A.P. 10080

*PROVINCIA DI TORINO*  
Cod Fisc. 85501330014  
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114  
Fax (0124) 31.527  
E-mail [rivara@ruparpiemonte.it](mailto:rivara@ruparpiemonte.it)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. 03 del 07.03.2008**

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Articolo 1 – Oggetto del Regolamento                                    | pag. 3 |
| Articolo 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta | pag. 3 |
| Articolo 3 – Presupposto dell'imposta                                   | pag. 3 |
| Articolo 4 – Aree fabbricabili                                          | pag. 4 |
| Articolo 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili          | pag. 4 |

### TITOLO II

#### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

|                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Articolo 6 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali                                                             | pag. 5 |
| Articolo 7 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali                                     | pag. 5 |
| Articolo 8 – Pertinenze delle abitazioni principali                                                                  | pag. 6 |
| Articolo 9 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili                                         | pag. 6 |
| Articolo 10 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione<br>ovvero a nuova costruzione | pag. 7 |
| Articolo 11 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta                                                  | pag. 7 |

### TITOLO III

#### DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Articolo 12 – Dichiarazione                                             | pag. 8  |
| Articolo 13 – Modalità di versamento                                    | pag. 8  |
| Articolo 14 – Termini di versamento                                     | pag. 9  |
| Articolo 15 – Accertamento                                              | pag. 10 |
| Articolo 16 – Limiti per versamenti nell'attività di accertamento       | pag. 10 |
| Articolo 17 – Attività di controllo                                     | pag. 11 |
| Articolo 18 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive | pag. 11 |
| Articolo 19 – Mancato accatastamento degli immobili                     | pag. 11 |
| Articolo 20 – Riscossione coattiva                                      | pag. 11 |
| Articolo 21 – Sanzioni ed interessi                                     | pag. 12 |
| Articolo 22 – Rimborsi e compensazioni                                  | pag. 12 |
| Articolo 23 – Potenziamento Ufficio Tributi                             | pag. 13 |

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Articolo 24 – Normativa di rinvio       | pag. 13 |
| Articolo 25 – Norme abrogate            | pag. 13 |
| Articolo 26 – Efficacia del regolamento | pag. 13 |

# **REGOLAMENTO ICI**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/1992, nel Comune di Rivara, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

#### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

#### **Art. 3 – Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### **Art. 4 – Aree fabbricabili**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.
2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.
4. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'I.C.I. versata su tale area.

#### **Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Al fine di ridurre quanto più possibile l'insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, la Giunta Comunale individua periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento per gli uffici, al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativo alle aree fabbricabili.
2. Anche nell'ipotesi in cui i valori delle aree siano stati individuati sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997, rimane peraltro ferma la possibilità di accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nel momento in cui tale maggior valore risulti da atti pubblici posti in essere dai soggetti passivi d'imposta, in cui stato dichiarato un valore di mercato superiore a quello determinato in base ai valori individuati dal Comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 6 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c) D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

#### **Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, anche se esclusivamente nei limiti della detrazione comunale di cui all'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
2. L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata pena la non applicazione dell'agevolazione.
3. Le unità immobiliari di cui al comma 4, lettera b), non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'ulteriore detrazione” di cui al comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n. 244, così come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1 Prot. 2015/2008/DPF/UFF del 31.12.2008.

### **Art. 8 – Pertinenze delle abitazioni principali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa, nei limiti di una sola pertinenza compresa tra le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota ordinaria, ma usufruiscono della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 2bis D.Lgs. 504/1992, per la quota non assorbita dall'abitazione principale.
3. La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
4. Spetta al contribuente comunicare per iscritto al Comune gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale che, ai fini dei commi precedenti, assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla denuncia di variazione.

### **Art. 9 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale.
3. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:
  - mancanza della copertura;
  - mancanza dei serramenti;
  - mancanza delle scale di accesso;
  - strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
  - mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

**Art. 10 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione  
ovvero a nuova costruzione.**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/92, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I., la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

**Art. 11 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta**

1. Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'art. 42bis L. 222/2007).
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.
4. In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

##### **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
3. Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

##### **Art. 13 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/1997, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
  4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
  5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
  6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 14 – Termini di versamento**

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
2. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici, entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà in ogni caso essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.
4. I soggetti obbligati eseguono il versamento di quanto dovuto, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, fatte salve diverse forme di riscossione, ove previste dal vigente regolamento generale delle entrate, tra cui in particolare il modello F/24, che può essere utilizzato per il versamento dell'I.C.I. soltanto ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
5. L'importo minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad € 2,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

### **Art. 15 – Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i.. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 3,00% annuale, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
4. Le spese di spedizione e notifica, degli avvisi di accertamento da addebitarsi al destinatario, sono fissate, salvo adeguamenti tariffari, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 08.01.2001.

### **Art. 16 - Limiti per versamenti nell'attività di accertamento**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore a € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997.

5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.

#### **Art. 17 – Attività di controllo**

1. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

#### **Art. 18 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata.

#### **Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili**

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

#### **Art. 20 – Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di I.C.I. viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione

coattiva dell'I.C.I. venga effettuata mediante ruolo affidato all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

### **Art. 21 – Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 60% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3,00% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 22 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza debitamente documentata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50% annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, semestralmente procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da presentare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di liquidazione, accertamento e contestazione relativi ad anni pregressi.

5. Non si procede al rimborso per ogni anno di imposta, per importi netti inferiori a € 12,00.

#### **Art. 23 - Potenziamento Ufficio Tributi**

1. In relazione al disposto della L. 23.12.1996, n. 662, art. 3, comma 57, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento dell'8 % dell'importo riscosso a fronte di avvisi di accertamento con esclusione delle sanzioni e interessi.
3. Le somme di cui al comma 2 saranno ripartite dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi con apposita determinazione per:
  - miglioramento delle attrezzature, anche informatiche;
  - arredamento dell'Ufficio;
  - compensi al personale addetto in relazione all'effettiva attività svolta ed ai risultati conseguiti.
4. In via transitoria le disposizioni del presente articolo si applicano all'attività di accertamento e controllo svolta per gli anni d'imposta dal 2001 al 2007.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 25 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 26 – Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2008**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53,

comma 16 L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.03.2008 con atto n. 03
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.03.2008 al 25.03.2008.
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07.03.2008 è stata ripubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal 26.03.2008 al 10.04.2008.

E' entrato in vigore il 01.01.2008.

Rivara, lì 11.04.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARBATO Dr.ssa Susanna